SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle comunicazioni

03A06414

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Tribolo Evangelina Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Tribolo Evangelina Andrea, nata a General Pico (Argentina) il 26 dicembre 1968, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di psicologo di cui è in possesso dal 15 novembre 1996, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal Ministero della salute argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'Università di Buenos Aires (Argentina) il 18 giugno 1993, il titolo accademico di licenciada en psicologia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo professionale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato peraltro che non ha dimostrato di avere una formazione accademico-professionale paragonabile a quella dello psicoterapeuta italiano, e che tali differenze non sono colmabili con l'applicazione di misura compensativa;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tribolo Evangelina Andrea, nata a General Pico (Argentina) il 26 dicembre 1968, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

03A07335

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Del Bene Graciela Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Del Bene Graciela Monica, nata a Lomas de Zamora (Argentina) il 27 ottobre 1958, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento dei titoli accademici professionali di «Contador Publico» rilasciato il 28 settembre 1988 dal «Consejo profesional de Ciencias Economicas» di Buenos Aires, cui la richiedente è stata iscritta fino al 17 luglio 2002, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico argentino di «Contador Publico» conseguito presso l'Università Nazionale di Lomas de Zamora il 5 dicembre 1987;

Visto l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto altresì l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Del Bene Graciela Monica, nata a Lomas de Zamora (Argentina) il 27 ottobre 1958, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario, con particolare riguardo alle direttive contabili; 2) diritto tributario, con particolare riguardo al contenzioso; 3) diritto fallimentare; 4) ordinamento e deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

03A07336

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Del Bene Graciela Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Del Bene Graciela Monica nata a Lomas de Zamora (Argentina) il 27 ottobre 1958, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento dei titoli accademici professionali di «Contador Publico» rilasciato il 28 settembre 1988 dal «Consejo profesional de Ciencias Economicas» di Buenos Aires, cui la richiedente è stata iscritta fino al 17 luglio 2002, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della funzione di revisore contabile;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico argentino di «Contador Publico» conseguito presso l'Università Nazionale di Lomas de Zamora il 5 dicembre 1987;

Visto l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto altresì l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Sentito il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Del Bene Graciela Monica, nata a Lomas de Zamora (Argentina) il 27 ottobre 1958, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario, con particolare riguardo alle direttive contabili; 2) diritto tributario.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

03A07337

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 giugno 2003.

Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l'art. 259, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza come definita con il decreto di cui all'art. 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione;

Visto l'art. 263, comma 1, del citato testo unico, in base al quale con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed unica per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'art. 259, comma 4;

Atteso che per i comuni le risorse di parte corrente sono costituite dal contributo ordinario, dal contributo consolidato, dal gettito ICI al 4 detratto dai trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 1994. dai maggiori o minori introiti derivanti dall'addizionale energetica, portati in riduzione od in aumento dei trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 2000 e dalla quota di gettito della compartecipazione all'IRPEF portata in riduzione dei trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 2002;

Rilevato altresì che per le province le risorse correnti sono costituite dal contributo ordinario. dal contributo consolidato, dall'addizionale provinciale all'imposta erariale (A.P.I.E.T.) detratta dai trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 1996, dai gettiti dell'imposta per le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) e dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (I.ET.) detratti dai trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 1999 e dai maggiori proventi derivanti dall'addizionale energetica portati in riduzione dei trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 2000;

Considerato che ai fini di individuare le medie nazionali per classe demografica di appartenenza per i comuni valgono gli aggregati di enti individuati dall'art. 3, comma 6, lettera *b)* del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, il quale dispone che i comuni, con distinzione fra enti interamente montani ed altri sino a 59.999 abitanti sono suddivisi in dodici classi;

Ravvisata la necessità di provvedere all'immediata individuazione delle medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni e unica per le province, delle risorse di parte corrente per il triennio 2003-2006 per consentire agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, sottodotati di risorse correnti rispetto a quelle della propria media di fascia ovvero della media unica nazionale, di richiedere, con la presentazione dell'ipotesi, di bilancio, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, ai sensi dell'art. 259, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto n. 933/E3 del 18 aprile 2000 con il quale sono state individuate le medie di risorse correnti per il triennio 2000-2002;

Dispone:

Art. 1.

La media unica nazionale pro-capite delle risorse di parte corrente delle province è, per il triennio 2003-2006, di euro 44,10.

Art. 2.

Le medie nazionali pro-capite delle risorse di parte corrente dei comuni per il triennio 2003- 2006 sono le seguenti per ciascuna fascia demografica:

Fascia demografica	Popolazione	Montanità	Media nazionale procapite
1	Comuni con meno di 500 abitanti	non montani	304,14
1-bis		montani	375,13
2	Comuni da 500 a 999 abitanti	non montani	263,17
2-bis		montani	312,16
3	Comuni da 1.000 a 1999 abitanti	non montani	216,16
3-bis		montani	262,16
4	Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	non montani	203,97
4-bis		montani	236,59
5	Comuni da 3.000 a 3.999 abitanti	non montani	193,61
5-bis		montani	225,13
6	Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	non montani	177,18
6-bis		montani	206,66
7	Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	non montani	190,94
7-bis		montani	216,10
8	Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	non montani	209,55
8-bis		montani	220,73
9	Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti		282,86
10	Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti		288,52
11	Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti		371,35
12	Comuni da 500.000 abitanti ed oltre		409,81

Roma, 3 giugno 2003

Il capo Dipartimento: DE MARTINO

03A07370

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2003.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a fronte FSE e FESR, del Programma operativo nazionale - periodo 2000/2006 - «Sviluppo imprenditoriale locale» inserito nel QCS obiettivo 1, per le annualità 2000, 2001 e 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 6/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio, n. 1783/99 e n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai Fondi strutturali FESR e FSE;

Visti i propri decreti n. 74744 del 3 agosto 2001, n. 103392 del 9 novembre 2001 e n. 120302 del 27 dicembre 2001, con i quali si è provveduto, tra l'altro, ad assicurare, per il programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per gli anni 2000, 2001 e 2002;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2002) 4160, in data 4 dicembre 2002, recante modica della decisione C(2000) 2342, relativa all'approvazione del programma, con la quale viene modificata l'articolazione annuale del piano finanziario del programma, fermo restando il contributo totale a carico dei Fondi strutturali e la quota di cofinanziamento a carico dello Stato;

Tenuto conto che in base al nuovo piano finanziario per le annualità 2000, 2001 e 2002 il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, a fronte FESR passa da 1.784.410.000 euro a 1.817.410.000 euro, con un onere aggiuntivo di 33.000.000 di euro, mentre il cofinanziamento a fronte FSE passa da 23.015.000 euro a 8.871.000 euro, con un minore onere di 14.144.000 euro, e che le suddette variazioni troveranno compensazione sul cofinanziamento statale per il successivo periodo 2003-2006;

Considerata la necessità che il quadro complessivo del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per le annualità 2000, 2001 e 2002 venga aggiornato con il presente decreto;

Tenuto conto che la misura di assistenza tecnica è cofinanziata, in parte, anche con il contributo dell'IPI;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 aprile 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma operativo «Sviluppo imprenditoriale locale» inserito nel Q.C.S. obiettivo 1, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per le annualità 2000, 2001 e 2002, è rideterminato secondo quanto indicato nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La predetta tabella *A* annulla e sostituisce le tabelle allegate ai propri decreti citati in premessa limitatamente alla parte riguardante il programma operativo «Sviluppo imprenditoriale locale».

3. Il Ministero delle attività produttive, per le disposizioni di pagamento da inviare al Fondo di rotazione, si avvale delle procedure di trasmissione automatizzata degli elenchi fornite dall'IGRUE.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 121

TABELLA *A*

RIDETERMINAZIONE DEL COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987 DEL PROGRAMMA «SVILUPPO IMPRENDITORIALE LOCALE» INSERITO NEL Q.C.S. OBIETTIVO 1 - 2002/2006.

Nuovo piano Dec. C(2002)4160 del 4 dicembre 2002 (Importi in euro)

Annualità	a fronte ESR	a fronte FSE	TOTALE
2000	606.307.000	2.957.000	609.264.000
2001	605.551.500	2.957.000	608.508.500
2002	605.551.500	2.957.000	608.508.500
TOTALE . . .	1.817.410.000	8.871.000	1.826.281.000

03A07252

DECRETO 11 aprile 2003.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei Docup di cui alle regioni e province autonome dell'obiettivo 2, periodo 2000/2006, per l'annualità 2003. (Decreto n. 7/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio, n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la decisione della Commissione europea C (1999) n. 1772 del 1º luglio 1999 che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali, indicati per l'Italia in 2.145 Meuro a titolo dell'obiettivo 2 per il periodo dal 2000 al 2006 e in 377 Meuro a titolo del sostegno transitorio per il periodo dal 2000 al 2005;

Viste le decisioni della Commissione europea con le quali sono stati approvati i Docup di tutte le regioni e le province autonome interessate all'obiettivo 2, per il periodo di programmazione 2000/2006, i cui estremi sono indicati nell'allegata tabella *A*;

Vista la delibera CIPE n. 95 del 4 agosto 2000, recante approvazione del quadro finanziario programmatico relativo alle aree obiettivo 2, per il periodo 2000-2006;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2001 e 2002 per tutti i suddetti Docup dell'obiettivo 2;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per l'anno 2003;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 aprile 2003;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale dei Docup obiettivo 2 delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari a 496.900.033,00 euro per l'annualità 2003, così come specificato nell'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la predetta quota secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Le regioni e le province autonome titolari dei documenti unici di programmazione adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettuano i controlli di competenza.

4. Le suddette regioni e province autonome inviano al Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 122

TABELLA *A*

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE
EX LEGE N. 183/1987 DEI DOCUP OB. 2 - 2000/2006. ANNUALITÀ 2003

(Importi in euro)

REGIONI	DECISIONI	LEGGE 183/87
		2003
Abruzzo	C(2001)2120 DEL 12/09/01	**35.069.204**
- obiettivo 2		35.069.204
- sostegno transitorio		-
Emilia Romagna	C(2001)2797 DEL 14/11/01	**15.413.557**
- obiettivo 2		14.466.307
- sostegno transitorio		947.250
Friuli V.Giulia	C(2001)2811 DEL 23/11/01	**28.917.768**
- obiettivo 2		24.266.232
- sostegno transitorio		4.651.536
Lazio	C(2001)2118 DEL 07/09/01	**62.382.722**
- obiettivo 2		52.290.391
- sostegno transitorio		10.092.331
Liguria	C(2001)2044 DEL 07/09/01	**59.963.340**
- obiettivo 2		44.588.138
- sostegno transitorio		15.375.202
Lombardia	C(2001)2878 DEL 10/12/01	**25.304.417**
- obiettivo 2		23.138.234
- sostegno transitorio		2.166.183
Marche	C(2001)2790 DEL 16/10/01	**16.189.303**
- obiettivo 2		13.101.779
- sostegno transitorio		3.087.524
P.A. Bolzano	C(2001)3548 DEL 23/11/01	**4.264.158**
- obiettivo 2		3.113.204
- sostegno transitorio		1.150.954
P.A. Trento	C(2001)2794 DEL 16/10/01	**5.185.952**
- obiettivo 2		3.760.598
- sostegno transitorio		1.425.354
Piemonte	C(2001)2045 DEL 07/09/01	**65.802.974**
- obiettivo 2		52.349.121
- sostegno transitorio		13.453.853
Toscana	C(2001)2725 DEL 27/09/01	**105.374.031**
- obiettivo 2		79.145.106
- sostegno transitorio		26.228.925
Umbria	C(2001)2119 DEL 07/09/01	**29.489.117**
- obiettivo 2		24.644.978
- sostegno transitorio		4.844.139
Valle d'Aosta	C(2001)2121 DEL 19/09/01	**3.181.272**
- obiettivo 2		2.253.752
- sostegno transitorio		927.520
Veneto	C(2001)2889 DEL 26/11/01	**40.362.218**
- obiettivo 2		29.800.389
- sostegno transitorio		10.561.829
TOTALE		**496.900.033**
- obiettivo 2		401.987.433
- sostegno transitorio		94.912.600

03A07253

DECRETO 21 maggio 2003.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati KM Carezza S/250 e Flip 36.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina cencernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi é stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il guale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Viste le richieste presentate dalle ditte P.Erre Italia e CO.F.I. intese ad ottenere l'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi;

Attesa la necessità di procedere alle citate iscrizioni, in linea con quanto richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamento di fiammiferi denominati «KM Carezza S/25» e «Flip 36», le cui caratteristiche sono così determinate:

KM Carezza S/250

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 53;

lunghezza con capocchia: mm 56;

larghezza: mm 2,3 x 2,3;

diametro capocchia minimo: mm 3,5;

diametro capocchia massimo: mm 3,8;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 116 x 66 x 32;

grammatura cartoncino: g 350 al mq;

ruvido: striscia sui due lati di mm 116 x 20;

tolleranza del contenuto: 3%.

Flip 36

Condizionamento: bustina di cartoncino contenente 36 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 50;

lunghezza con capocchia: mm 52;

larghezza: mm 4,2;

diametro capocchia minimo: mm 2,5;

diametro capocchia massimo: mm 3;

tolleranza massima misure: 5%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 52 x 42 x 7;

grammatura cartoncino: g 260 al mq;

ruvido: 2 strisce di mm 8;

tolleranza del contenuto: 0%.

Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi, l'imposta sul valore aggiunto e le relative aliquote d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «KM Carezza S/250» e «Flip 36».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

90) colore «rosso violaceo», con legenda «KM Carezza S/250» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante, con 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «KM Carezza S/250»;

91) colore «bleu caldo», con legenda «Flip 36» in basso, per la bustina di cartoncino con 36 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Flip 36».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 43 di colore rosso violaceo, per i fiammiferi denominati «KM Carezza S/250», ed al n. 31 di colore bleu caldo, per i fiammiferi denominati «Flip 36».

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati «KM Carezza S/250» e «Flip 36» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo: tipo di fiammiferi:

scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Carezza S/250»; prezzo di vendita: € 0,84; imposta di fabbricazione: € 0,17825; imposta sul valore aggiunto: € 0,14.

bustina di cartoncino contenente 36 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Flip 36»; prezzo di vendita: € 0,25; imposta di fabbricazione: 0,0625; imposta sul valore aggiunto: 0.0417.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2003
Registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 150

03A07463

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 maggio 2003.

Riconoscimento al sig. Nwude Daniel Chinwuba di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Nwude Daniel Chinwuba, cittadino nigeriano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 14 aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Nwude Daniel Chinwuba è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico chirurgo rilasciato in data a aprile 1990 dall'Università «Enugu Campus» di Nsukka (Nigeria) al sig. Nwude Daniel Chinwuba, nato a Bukuru (Nigeria) il 15 settembre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Nwude Daniel Chinwuba è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07002

DECRETO 22 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Ventola Mariela Adriana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ventola Mariela Adriana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Uniune europea in quanto più favoreli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 14 aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig.ra Ventola Maria Adriana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di Médica rilasciato in data 10 ottobre 2000 dall'Universidad Nacional de Rosario (Argentina) alla sig.ra Ventola Mariela Adriana, cittadina italiana, nata a Rosario Argentina l'8 giugno 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Ventola Mariela Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07003

DECRETO 22 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Czap Anna Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Czap Anna Maria, cittadina ungherese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare

al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 14 aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Czap Anna Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico chirurgo rilasciato in data 16 settembre 1989 dall'Università di Szeged (Ungheria) alla sig.ra Czap Anna Maria, nata a Szentes (Ungheria) il 15 agosto 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Czap Anna Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07004

DECRETO 22 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Turrini Elisabete di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Turrini Elisabete, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 14 aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Turrini Elisabete è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 28 novembre 1986 dall'Universidade Estadual Paulista - Julio de Mesquita Filho (Brasile) alla sig.ra Turrini Elisabete, cittadina italiana, nata a San Paolo (Brasile) il 19 gennaio 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Turrini Elisabete è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07005

DECRETO 22 maggio 2003.

Riconoscimento al sig. Pisani Carlos Victorio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Pisani Carlos Victorio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 14 aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Pisani Carlos Victorio è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 9 marzo 1987 dall'Universidad Nacional de La Plata (Argentina) al sig. Pisani Carlos Victorio, cittadino italiano, nato a La Plata (Argentina) il 15 dicembre 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Pisani Carlos Victorio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07006

DECRETO 22 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Gjoka Cobani Lola di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gjoka Cobani Lola, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico generale conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, con-

seguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 marzo 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 14 aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Gjoka Cobani Lola è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico generale rilasciato in data 14 maggio 1977 dall'Università di Tirana (Albania) alla sig.ra Gjoka Cobani Lola, nata a Durres (Albania) il 18 gennaio 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Gjoka Cobani Lola è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07007

DECRETO 22 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Lopez Camelo Ana Carolina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Lopez Camelo Ana Carolina, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 14 aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Lopez Camelo Ana Carolina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica rilasciato in data 20 aprile 2001 dall'Universidad de Buenos Aires (Argentina) alla sig.ra Lopez Camelo Ana Carolina, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 4 giugno 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Lopez Camelo Ana Carolina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07008

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 aprile 2003.

Proroga del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori ex dipendenti dalla società Velcarta S.p.a., in Scafati. (Decreto n. 32221).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;

Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'I.N.P.S. le direttive per l'attuazione delle disposizioni previste dal citato decreto-legge n. 346/2000, ai fini della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 13 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, con il quale il trattamento economico di mobilità, previsto dell'art. 1, comma 13 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogato di dodici mesi;

Visto il verbale di riunione del 30 dicembre 2002 stipulato presso l'assessorato al lavoro servizi per l'impiego - Ufficio provinciale di Salerno, che fa parte integrante del presente provvedimento, dal quale emerge la richiesta di prosecuzione del trattamento di mobilità, ormai scaduto, in favore di 26 lavoratori ex dipendenti dalla società Velcarta S.p.a. di Scafati (Salerno), finalizzata alla possibile rioccupazione dei predetti lavoratori tramite gli interventi in atto nell'area comprensoriale dell'Agro Nocerino-Sarnese, con investimenti per circa 400 milioni di euro, tendenti alla riqualificazione della filiera agro-alimentare, attraverso il contratto di programma approvato dal CIPE nell'anno 2000;

Vista la nota n. 5767/77/49, prot. 778 del 23 gennaio 2003 dell'Istituto nazionale previdenza sociale - Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito con la quale è stato precisato che i surrichiamati 26 lavoratori hanno già utilizzato proroghe del trattamento di mobilità, sino al 15 luglio 2000, sia ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 346/2000 che dell'art. 13 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di 26 lavoratori ex dipendenti dalla società Velcarta S.p.a. di Scafati (Salerno), ed individuati nel citato verbale di riunione del 30 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il trattamento di mobilità di cui all'art. 1, comma 13 del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 e all'art. 13 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001 è prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di 26 lavoratori ex dipendenti dalla società Velcarta di Scafati (Salerno) ed individuati nell'elenco allegato al verbale di riunione del 30 dicembre 2002, che fa parte integrante del presente provvedimento.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 829.400 euro (pari a L. 1.605.942.338) l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 75

ALLEGATO

Elenco di lavoratori della ex società Velcarta S.p.a. di Scafati (Salerno) che in base alla legge del 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 46 in allegato il verbale di intesa, richiedono una proroga di mobilità.

1) Acanfora Gina, residente a Boscorale (Napoli) - codice fiscale CFNGNI50L55B076U;

2) Acanfora Pasquale, residente a Boscoreale (Napoli) - codice fiscale CNFPQL52E09B076C;

3) Amato Domenico, residente a Scafati alla via Nazionale n. 95 - codice fiscale MTADNC43M10I483X;

4) Attianese Silvio, residente a Scafati in via Vicinale Attianese, 12 - codice fiscale TTNSLV60A24I483Z;

5) Cascone Carmine, residente in via S.M. la Carità, 96a Scafati - codice fiscale CSCCMN50EO5I1483Y;

6) Cozzolino Giovanni, residente a Scafati al corso Trieste, 196 - codice fiscale CZZGNN66B20I483S;

7) Della Pace Pasquale, residente a Pompei via P. Federico, 31 (Napoli) - codice fiscale DLLPQL58A16I978R;

8) Devivo Francesco, residente a Scafati in via S.M. la Carità de Risi - codice fiscale DVVFNC56R14I483E;

9) Donnarumma Ernesto, residente a Scafati via B. Accardi, 23 - codice fiscale DNNRST64S21I483X;

10) Erriquez Nicola, residente a Scafati via M. d'Ungheria, 68 - codice fiscale RRQNCL64R31L245T;

11) Esposito Lorenzo, residente a Scafati via Oberdan, 6 - codice fiscale SPSLNZ62A19I483L;

12) Esposito Luigi, residente a Scafati via Bonifica, 1 - codice fiscale SPSLGU57E12I483W;

13) Giordano Rosario, residente a Scafati M. d'Ungheria - codice fiscale GRDRSR57T11I483W;

14) Laiola Antonino, residente a Scafati via P. Vitiello, 72 - codice fiscale LLANNN58H01L245D;

15) Milo Giuseppe, residente a Scafati via Passanti Vulcano 7 - codice fiscale MLIGPP66A04G670C;

16) Panella Ciro, residente a Scafati via P. Vitiello, 39 - codice fiscale PNLCRI58R19L245S;

17) Pauciulo Antonio, residente a Scafati via D'Amaro, 12 - codice fiscale PCLNTN63S22I483O;

18) Ranieri Vincenzo, residente a Scafati via A. Diaz, 86 - codice fiscale RNRVCN59E11L142Q;

19) Ruotolo Giovanni, residente a Scafati via Europa, 7 - codice fiscale RTLGNN61H27I483Y;

20) Santarpia Garardo, residente a S.M. la Carità via Fusaro, 12 - codice fiscale SNTGRD63D22I300A;

21) Servillo Pietro, residente a Scafati via B. Accardi - codice fiscale SRVPTR63P18L259M;

22) Salluzzi Francesco, residente a Scafati via Statale, 89 - codice fiscale SLLFNC52T03I483S;

23) Tammaro Tito, residente a Scafati corso Trieste, 124-bis - codice fiscale TMMTTI60E12B076J;

24) Velleca Salvatore, residente a Scafati via delle Industrie, 12 - codice fiscale VLLSVT51A31I483S;

25) Vitiello Antonio, residente a Scafati via Industrie, Vitiello, II - codice fiscale VTLNTN55A09I483P;

26) Vitiello Giovanni, residente a Scafati via D'Amaro, 16 - codice fiscale VTLGNN54S21I483F.

03A07259

DECRETO 22 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Gelima a r.l.», in Sannicandro.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 2 ottobre 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 19 marzo 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Gelima a r.l.», pos. n. 6681/246106 con sede in Sannicandro, costituita per rogito notaio dott. Angelo Fiandaca in data 27 gennaio 1990, repertorio n. 315248, registro imprese n. 25722, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 22 aprile 2003

Il dirigente: BALDI

03A07214

DECRETO 22 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Florente a r.l.», in Modugno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 4 maggio 1999 e successivo accertamento del 26 febbraio 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 19 marzo 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «La Florente» a r.l., posizione n. 7159/258240, con sede in Modugno, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Fornaro, in data 18 febbraio 1992, repertorio n. 76253, registro imprese n. 28886, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 22 aprile 2003

Il dirigente: BALDI

03A07186

DECRETO 22 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Sinthema a r.l.», in Palo del Colle.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 settembre 2001 e successivo accertamento del 14 febbraio 2002 relativi all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Sinthema a r.l.», con sede in Palo del Colle, posizione n. 7309/263465, costituita per rogito del notaio dott. Michele Somma, in data 17 febbraio 1993, repertorio n. 35660, registro imprese n. 30400, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina del commissario liquidatore.

Bari, 22 aprile 2003

Il dirigente: BALDI

03A07187

DECRETO 22 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Agathà a r.l.», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 26 febbraio 2002 e successivo accertamento del 9 settembre 2002, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 19 marzo 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Agathà a r.l.», posizione n. 7896, con sede in Molfetta, costituita per rogito del notaio dott. Giovanni Tatarano, in data 5 febbraio 1998, repertorio n. 19848, registro imprese n. 37742, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Bari, 22 aprile 2003

Il dirigente: BALDI

03A07188

DECRETO 6 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bella Roma a r.l.», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 6 dicembre 2002 relativo all'attività della società cooperativa

appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Bella Roma a r.l.», con sede in Molfetta, pos. n. 6614/244369, costituita per rogito del notaio Filomena Barbera in data 16 novembre 1989, repertorio n. 7066, registro imprese n. 9826, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07197

DECRETO 6 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bella Milano a r.l.», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 19 novembre 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Bella Milano a r.l.», con sede in Molfetta, pos. n. 6647/245066, costituita per rogito del notaio Filomena Barbera in data 11 gennaio 1990, repertorio n. 7555, registro imprese n. 9950, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07198

DECRETO 23 maggio 2003.

Proroga del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori ex dipendenti dalla società Fildaunia di Foggia. (Decreto n. 32381).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;

Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'I.N.P.S. le direttive per l'attuazione delle disposizioni previste dal citato decreto-legge n. 346/2000;

Visto l'art. 13 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto n. 31843 del 23 dicembre 2002, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio 2003, registro n. 1, foglio n. 39, con il quale è stata autorizzata la proroga del trattamento di mobilità, fino al 31 dicembre 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46 della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 51 lavoratori ex dipendenti dalla società Fildaunia di Foggia;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;

Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si è stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori, già beneficiari fino al 31 dicembre 2002, delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 6, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista l'istanza di proroga dell'indennità di mobilità, avanzata dall'assessore al lavoro e alla formazione professionale della Provincia di Foggia, ai sensi dell'art. 41 comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei predetti lavoratori ex dipendenti dalla società Fildaunia di Foggia;

Visto il verbale d'intesa del 22 gennaio 2003, stipulato presso la Provincia di Foggia, nel quale la stessa Amministrazione provinciale si è impegnata, d'intesa con le parti sociali, a favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali, al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati, anche attraverso idonei percorsi formativi di riqualificazione professionale con i finanziamenti previsti nel P.O.R. Puglia 2000/2006;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, in favore dei lavoratori in questione;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2003, in favore di un numero massimo di 51 lavoratori ex dipendenti dalla società Fildaunia di Foggia.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003 l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il direttore generale: MANCINI

03A07257

DECRETO 23 maggio 2003.

Proroga del trattamento di mobilità per i lavoratori ex dipendenti dalle società Agrigel, Sidera e Cucirini di Foggia. (Decreto n. 32382).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;

Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'I.N.P.S. le direttive per l'attuazione delle disposizioni previste dal citato decreto-legge n. 346/2000, ai fini della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 maggio 2001, n. 248;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto n. 31712 dell'11 novembre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2002, registro n. 6, foglio n. 361, con il quale è stata autorizzata la proroga, fino al 31 dicembre 2002, del trattamento di mobilità in favore di un massimo di 66 lavoratori ex dipendenti dalle società Agrigel, Sidera e Cucirini di Foggia, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;

Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla

Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si è stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori già beneficiari, fino al 31 dicembre 2002, delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista l'istanza di proroga dell'indennità di mobilità, avanzata dall'assessore al lavoro e alla formazione professionale della Provincia di Foggia, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei predetti lavoratori ex dipendenti dalle citate società;

Visto il verbale d'intesa del 22 gennaio 2003, stipulato presso la Provincia di Foggia, nel quale la stessa Amministrazione provinciale si è impegnata, d'intesa con le parti sociali, a favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali, al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati, anche attraverso idonei percorsi formativi di riqualificazione professionale con i finanziamenti previsti nel P.O.R. Puglia 2000/2006;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, in favore dei lavoratori in questione;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2003, in favore di un numero massimo di 66 lavoratori ex dipendenti delle seguenti società:

Agrigel di Foggia - 36 lavoratori;

Sidera di Foggia - 15 lavoratori;

Cucirini di Foggia - 15 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il direttore generale: MANCINI

03A07256

DECRETO 23 maggio 2003.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di lavoratori dipendenti dalla società Fosfotec S.r.l., unità di Crotone. (Decreto n. 32383).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *e)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visti i decreti ministeriali: n. 27051 del 21 settembre 1999, n. 28189 del 20 aprile 2000, n. 29429 del 18 gennaio 2001 e il decreto interministeriale n. 30951 del 18 aprile 2002, con i quali è stata autorizzata la concessione delle proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi delle sopraccitate normative, per il complessivo periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fosfotec S.r.l.;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge anche in deroga alla disciplina vigente in materia;

Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si è stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori già beneficiari, fino al 31 dicembre 2002, delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'accordo stipulato in data 15 gennaio 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le organizzazioni sindacali e la società Fosfotec S.r.l., nel quale è stato concordato l'ulteriore ricorso

alla CIGS, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, ai sensi del citato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, al fine di agevolare il processo di gestione delle eccedenze attraverso le possibilità di rioccupazione nelle iniziative promosse dal consorzio «Crotone sviluppo»;

Vista l'istanza della società Fosfotec S.r.l., tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, in favore di un numero massimo di 22 lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;

Ritenuto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di ventidue lavoratori dipendenti dalla società Fosfotec S.r.l., sede legale in S. Donato Milanese (Milano), unità in Crotone, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 dei 10 aprile 2003, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il direttore generale: MANCINI

03A07260

DECRETO 23 maggio 2003.

Proroga dell'accesso ai trattamenti di mobilità per i lavoratori ex dipendenti dalle società Nuova Cartiera di Arbatax in A.S. Arbatax 2000 e Calzaturificio I.C.S. (Decreto n. 32384).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;

Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmaz¡one economica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto n. 31058 del 24 maggio 2002, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di 133 lavoratori ex dipendenti dalle società Cartiera di Arbatax, Arbatax 2000 e Calzaturificio I.C.S.;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;

Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si è stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori, già beneficiari fino al 31 dicembre 2002 delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il verbale della seduta svoltasi presso la Provincia di Nuoro in data 15 maggio 2003, in cui le parti convenute hanno richiesto la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore di un massimo di 133 ex dipendenti dalle predette società, al fine di consentire il reimpiego dei medesimi lavoratori nelle nuove iniziative imprenditoriali già avviate in loco;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobitità, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, in favore di un numero massimo di 133 unità;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento di mobilità di cui all'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato fino al 31 dicembre 2003, in favore di un numero massimo di 133 lavoratori, ex dipendenti dalle società:

Nuova Cartiera di Arbatax in A.S. - Arbatax (Nuoro);

Arbatax 2000 - Arbatax (Nuoro);

Calzaturificio I.C.S. - Lotzorai (Nuoro).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilitá finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il direttore generale: MANCINI

03A07255

DECRETO 23 maggio 2003.

Proroga del trattamento di mobilità e di disoccupazione speciale in favore di lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. (Decreto n. 32386).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visti, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 e l'art. 11, comma 2 della soprarichiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *f)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha stabilito, in favore dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis, la proroga del trattamento di mobilità di cui al citato art. 7, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 e del trattamento speciale di disoccupazione di cui al citato art. 11, comma 2, della citata legge n. 22/1991;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la direttiva ministeriale n. 101318 del 6 marzo 2000, di interpretazione del citato art. 62, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *h)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Vista la direttiva ministeriale n. 107250 del 15 dicembre 2000;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto n. 31034 del 10 maggio 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2002, registro n. 3, foglio n. 153, di concessione della proroga, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, del trattamento di mobilità e di disoccupazione speciale, in favore dei predetti lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis, fino al 31 dicembre 2002;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvoiti in detti programmi, che ii Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;

Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si è stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori già beneficiari, fino al 31 dicembre 2002 delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il verbale di riunione svoltosi in Roma, presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione IX, in data 7 aprile 2003, tra le organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL Sulcis Iglesiente e Enel Produzione, nel corso della quale è emerso che Enel Produzione, nel nispetto degli impegni a suo tempo assunti, ha già in parte avviato le attività per la realizzazione di una nuova sezione termoelettrica della centrale del Sulcis, occupando una parte dei lavoratori, mentre i restanti lavoratori dovrebbero essere reimpiegati nel corso del 2003;

Ritenuto, pertanto, stante la sussistenza di iniziative finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori interessati, di poter concedere la proroga del trattamento di mobi-

lità e di disoccupazione speciale, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, in favore di un massimo di 139 lavoratori, individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis, sulla base dell'elenco nominativo allegato al citato verbale di riunione del 7 aprile 2003;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concessa la proroga del trattamento di mobilità e di disoccupazione speciale in favore di un numero massimo di lavoratori pari a 139 unità, individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis.

Per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il direttore generale: MANCINI

03A07258

DECRETO 27 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Anziani Bisognosi» a r.l., in Iglesias.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 10 aprile 2001 relativo all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che dispone il trasferimento con decorrenza 1° giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Direzione generale della cooperazione;

Visto l'art. 17, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287 pubblicato in data 17 luglio 2001;

Vista la convenzione, datata 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle politiche sociali per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto indicata, dai quali emerge che la stessa si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 datato 30 aprile 2003;

Visti gli atti della D.P.L. di Cagliari dai quali risulta che la cooperativa sotto indicata non ha debiti relativi ai contributi obbligatori di cui alla legge n. 127/1971;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa sociale «Anziani Bisognosi» a r.l. con sede in Iglesias - costituita in data 26 novembre 1990 con atto redatto a rogito notarile dottor. Enrico Dolia, repertorio n. 17086, iscritta nel registro delle società in data 10 gennaio 1991 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3852/250273.

Cagliari, 27 maggio 2003

Il dirigente reggente: MEREU

03A07435

DECRETO 3 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Insieme 90 a r.l.», in Maenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'ado-

zione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, in materia di esercizio della vigilanza sulle società cooperative;

Visto il decreto dirigenziale n. 27 del 15 marzo 2002, con il quale veniva nominato il dott. Civisca Mauro, liquidatore della cooperativa «Insieme 90» con sede in Maenza in sostituzione del liquidatore ordinario sig.ra Deserti Daniela;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate dal dott. Civisca Mauro;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di altra persona che assolve la funzione di liquidatore;

Decreta

di nominare il dott. Galente Fabio, residente in Latina, via Gaeta n. 49/D, con studio professionale sito in Latina, via Epitaffio n. 8, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Insieme 90 a r.l.», avente sede in Maenza - costituita in data 11 novembre 1990, rogito notaio Raffaella Mandato di Latina - repert. n. 60923 - BUSC 2969/250619.

Latina, 3 giugno 2003

Il direttore: D'INCERTOPADRE

03A07210

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 17 aprile 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato agli affreschi della Cappella degli Scrovegni in Padova, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art, 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 27 febbraio 2002, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2003, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2003, dedicato agli affreschi della Cappella degli Scrovegni in Padova;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato agli affreschi della Cappella degli Scrovegni in Padova, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in calco-lito su carta fluorescente, non filigranata;

formato carta: mm 40×48;

formato stampa: mm 36×44;

dentellatura: 14;

colori: tre lito e uno calco;

tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari;

foglio: venticinque esemplari, valore «€ 10,25».

La vignetta raffigura un particolare dell'affresco denominato «L'Incontro alla Porta Aurea» appartenente al ciclo pittorico realizzato da Giotto nella Cappella degli Scrovegni, in Padova.

Completano il francobollo le leggende «L'INCONTRO ALLA PORTA AUREA», «GIOTTO» e «PADOVA-CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A07373

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 8 maggio 2003.

Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Vista la legge 17 aprile 2003, n. 82, di conversione del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, a norma della quale, in attesa dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Validità

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attività circensi.

Art. 2.

Intervento finanziario per le attività circensi

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività circense, in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta dello spettacolo circense italiano e consentire ad un pubblico sempre più ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura circense;

b) promuovere nella produzione dello spettacolo circense la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

c) agevolare la valorizzazione della tradizione italiana ed europea;

d) sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica dell'attività circense;

e) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

f) incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attività circense;

g) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

h) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative realizzate nelle aree meno servite;

i) sostenere la promozione internazionale della tradizione circense italiana all'estero.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «Ministro», con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, di seguito definita «Commissione», tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo la quota delle risorse da assegnare per i contributi previsti nel successivo art. 3.

3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro può provvedere alla integrazione delle risorse medesime.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, è considerata attività circense quella nella quale un'impresa, sotto il tendone di cui ha la disponibilità a titolo di proprietà o di locazione annuale, presenta ai pubblico, in una o più piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. La struttura nella quale si svolge tale attività, costituita nel suo complesso anche da padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali, viene denominata circo equestre.

Sono considerate, altresì, attività circensi quelle che si svolgono, con le medesime modalità spettacolari, nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di strutture stabili a ciò destinate in via esclusiva.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

L'Amministrazione eroga i seguenti contributi ai soggetti che svolgano attività circense o concorrano al consolidamento ed allo sviluppo della stessa attività, in base agli stanziamenti destinati ai settore dal Fondo:

a) contributi ad iniziative di spettacolo in Italia;

b) contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;

c) contributi per accertate difficoltà di gestione;

d) contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

e) contributi per iniziative promozionali;

f) contributi per iniziative assistenziali ed educative;

g) contributi per la ristrutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense;

h) contributi per iniziative di spettacolo all'estero.

Art. 4.

Criteri generali di attribuzione del contributo

1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 6 e per le iniziative di spettacolo, anche secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 7.

2. Il contributo non può comunque eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche o enti locali.

3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai programmi di attività relativi agli interventi finanziari indicati al precedente art. 3, sentita la Sezione competente per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art, 1, comma 67, del citato decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, determina:

a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 6, per la quantificazione del contributo;

b) la quota per ciascuna rappresentazione, rapportata alle dimensioni del complesso circense;

c) l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999,

recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

d) l'aliquota di intervento finanziario rapportata alla spesa sostenuta per l'acquisto, la ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte nonché il massimale di spesa, e l'aliquota per la definizione del contributo per accertate difficoltà di gestione e per la ristrutturazione di aree attrezzate;

e) la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte nei bilanci preventivi e consuntivi relativi alle iniziative promozionali, assistenziali ed educative;

f) le spese di trasporto e la percentuale degli oneri sociali da considerare ai fini della determinazione del contributo per iniziative di spettacolo all'estero.

Art. 5.

Presentazione delle domande e assegnazione

1. Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate all'Amministrazione - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, entro il termine perentorio, indicato, per ciascuna tipologia di contributo, nei successivi articoli di cui al titolo II, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La denominazione del complesso circense per il quale è richiesto il contributo dovrà essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione del complesso circense soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scritturato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo, in tale ultimo caso dovrà essere allegata all'istanza copia autenticata del contratto di scritturazione. Sono esclusi da questa disciplina i marchi di impresa registrati. A tal fine l'Amministrazione predispone annualmente l'elenco dei circhi richiedenti il contributo.

3. I contributi di cui al precedente art. 3 vengono assegnati con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione.

4. Del contributo assegnato viene data comunicazione all'interessato.

Art. 6.

Valutazione quantitativa

1. Per le attività circensi in Italia e all'estero sono valutabili i costi concernenti la produzione, le spese di trasporto, l'acquisto di macchinari, l'attività di promozione educativa ed assistenziale e, le spese per la ristrutturazione di aree.

2. Per le iniziative di spettacolo in Italia i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati presso qualsiasi ente pubblico, dall'impresa circense, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, relativi alle produzioni realizzate ed alle rappresentazioni effettuate.

3. Per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature per la ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate i costi si riferiscono alle spese sostenute e documentate.

4. Per l'attività di promozione, educative ed assistenziali i costi si riferiscono ai compensi per gli artisti e orchestre, docenti e componenti delle giurie e alle spese redazionali per la stampa di periodici nonché alle spese istituzionali limitatamente alle attività educative ed assistenziali.

5. Per la ristrutturazione delle aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense i costi si riferiscono alle spese per i lavori effettuati.

6. Per la difficoltà di gestione i costi sono quelli concernenti l'attività ordinaria annuale dell'impresa.

7. Per le iniziative di spettacolo all'estero i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, presso qualsiasi ente pubblico, dall'impresa circense per il solo periodo relativo alla tournée, sulle retribuzioni o compensi corrisposti al personale utilizzato nonché le spese di viaggio.

Art. 7.

Valutazione qualitativa

1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative di spettacolo è adottato dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

validità del progetto artistico presentato;

attendibilità del programma artistico in relazione anche al numero delle rappresentazioni preventivate;

importanza culturale (con particolare attenzione alla salvaguardia della tradizione circense, delle nuove produzioni, della ricerca e della sperimentazione) del progetto artistico;

città visitate: numero e tipologia, con particolare riferimento alle zone periferiche o depresse del Paese;

identità e continuità del complesso circense a livello artistico, organizzativo ed occupazionale;

rilevanza (locale, nazionale o internazionale) del complesso circense;

regolarità gestionale;

impiego di personale non familiare;

agevolazioni previste a favore del mondo della scuola, del lavoro e dei disabili;

eventuali tournées all'estero.

2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore prevalente a quello di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento o in diminuzione fino al 50% dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'art. 6.

Titolo II

INTERVENTI FINANZIARI

CAPO I

Contributi per iniziative di spettacolo in Italia (leggi 9 febbraio 1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163)

Art. 8.

Requisiti e condizioni

1. Sono iniziative di spettacolo le attività circensi qualificate sul piano artistico ed organizzativo e rispondenti ai canoni della tradizione circense.

2. I contributi per iniziative di spettacolo possono essere concessi agli esercenti circensi che siano in possesso, da almeno due anni, della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., o che succedano *mortis causa* al titolare del circo o per collocamento a riposo dello stesso titolare.

È necessario inoltre che abbiano svolto almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente documentate con attestazioni SIAE.

3. Il numero degli addetti, continuativamente utilizzati nel corso dell'anno, non può essere inferiore ad otto e dovrà essere documentato tramite attestazione liberatoria ENPALS, certificato di stato di famiglia o atto costitutivo di impresa familiare.

Art. 9.

Presentazione della domanda e determinazione del contributo

1. La domanda di ammissione al contributo, redatta in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è previsto lo svolgimento dell'attività.

2. La domanda deve essere corredata da un dettagliato progetto di massima dell'attività che si intende svolgere, con l'indicazione del numero delle rappresentazioni, delle località che si prevede di visitare e del programma che verrà presentato al pubblico, nonché da un bilancio preventivo relativo all'attività medesima.

3. Per la determinazione del contributo si tiene conto:

a) dell'importo dei contributi ENPALS, I.N.P.S. ed INAIL che si prevede di versare per il personale impiegato nell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;

b) del numero delle rappresentazioni;

c) della qualità del progetto di massima.

Art. 10.

Documentazione per la liquidazione

La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva:

a) dettagliata relazione sull'attività corredata dal programma svolto, dall'elenco degli artisti scritturati, dal numero degli animali impiegati;

b) attestazione della SIAE dalla quale risulti il numero delle rappresentazioni effettuate e le località visitate;

c) attestazione liberatoria dell'ENPALS relativa ai contributi versati per il personale dipendente, dalla quale risulti il numero degli addetti impiegati durante l'anno di attività, anche per quanto riguarda la eventuale presenza degli orchestrali;

d) versamenti contributivi all'I.N.P.S. ed all'INAIL effettuati nell'anno di attività;

e) dichiarazione di aver adempiuto al disposto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, relativi all'accertamento e alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'esercente impresa e all'obbligo dell'applicazione, nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del suddetto decreto n. 600 ed al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;

f) modalità di pagamento;

g) eventuale documentazione per la richiesta di certificazione antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Art. 11.

Acconti

1. Alle imprese circensi che nei tre anni precedenti quello cui si riferisce il contributo siano state per ciascun anno beneficiarie di sovvenzioni per attività circense da parte dell'Amministrazione, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. L'istanza dovrà essere corredata dall'attestazione della SIAE relativa al numero di rappresentazioni effettuate fino alla data di presentazione dell'istanza stessa nonché da una relazione dettagliata sull'attività svolta.

CAPO II

Contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)

Art. 12.

Requisiti e condizioni

I contributi di cui all'art. 19, comma 1 della legge n. 337/1968, possono essere concessi agli esercenti dei circhi equestri che comprovino:

a) di essere già in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da almeno due anni;

b) di aver effettuato, nel corso dell'anno precedente al verificarsi dell'evento fortuito, almeno centocinquanta rappresentazioni;

c) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, di aver contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra, almeno per il 25% il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.

Art. 13.

Istanza per il contributo per danni da evento fortuito

L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve essere presentata all'Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:

a) relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare del complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilità, le circostanze del sinistro e l'entità del danno subito;

b) dichiarazione rilasciata dall'autorità di P.S. o da qualsiasi altra autorità competente (VV.FF., Polizia municipale, Carabinieri, autorità diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze del sinistro e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature del complesso circense;

c) esauriente documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;

d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;

e) preventivo di spesa per la ricostruzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

f) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno precedente;

g) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nella ipotesi di cui all'art. 12, lettera *c).*

Art. 14.

Documentazione per la liquidazione

Entro centottanta giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo, l'interessato deve far pervenire all'Amministrazione, ai fini della liquidazione, la seguente documentazione:

a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti il corrispettivo pagato all'impresa che ha provveduto alla ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

c) dichiarazione dell'impresa che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilità, che:

non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo è tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;

per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa. Qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato è tenuto a dichiararlo, indicando l'importo del risarcimento che sia stato eventualmente concordato, offerto o liquidato. Resta fermo quanto previsto nell'art. 12, lettera *c)* in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;

e) qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato, concordato o offerto;

f) dichiarazione nella quale siano indicate le modalità di pagamento prescelte;

g) eventuale documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

CAPO III

Contributi per accertate difficoltà di gestione (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)

Art. 15.

Requisiti e condizioni

1. I contributi per accertate difficoltà di gestione possono essere richiesti in presenza dei requisiti di cui all'art. 12, lettere *a)* e *b)* del presente decreto ed a condizione che le difficoltà di gestione siano obiettivamente gravi e non dipendano da cattiva amministrazione dell'esercente e che siano sufficientemente documentate le cause che hanno determinato la situazione deficitaria.

2. La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la situazione deficitaria.

3. L'istanza, in duplice copia di cui una in carta legale, deve contenere una dettagliata relazione sulle cause che hanno determinato le difficoltà di gestione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato nell'anno precedente almeno centocinquanta rappresentazioni;

b) documenti contabili (libri contabili, borderò ecc.), in fotocopia autenticata o da esibire all'Ufficio in originale, se si tratta di ditte che vi sono tenute per legge;

c) eventuali attestazioni di pubbliche autorità che abbiano conoscenza delle cause che hanno determinato le difficoltà di gestione;

d) ogni altra documentazione (bancaria, giudiziaria, amministrativa) idonea a suffragare l'assunto dell'esercente in ordine alla situazione deficitaria.

Art. 16.

Liquidazione del contributo

1. Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, la seguente documentazione:

a) certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) modalità di pagamento;

c) eventuale documentazione per la richiesta della certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

CAPO IV

Contributi per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali (legge 29 luglio 1980, n. 390, art. 1, comma 3)

Art. 17.

Criteri

I criteri per l'assegnazione dei contributi per acquisto di nuovi impianti per l'attività circense, stabiliti ed aggiornati con il decreto previsto dall'art. 4 del presente decreto, devono indicare gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo.

Art. 18.

Requisiti e condizioni

1. I contributi per acquisto di nuovi impianti possono essere concessi agli esercenti circensi e di motoautoacrobatiche che:

a) siano già in possesso da almeno tre anni della licenza di cui l'art. 69 T.U.L.P.S.;

b) abbiano effettuato, nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, almeno centocinquanta rappresentazioni;

c) acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati, finalizzati al potenziamento o al ripristino delle strutture dello spettacolo circense. L'attività degli esercenti di motoautoacrobatiche viene assimilata a quella circense unicamente al fine della concessione dei contributi di cui al presente capo.

2. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente capo potranno essere concessi ai medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi tre anni a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo all'ultima assegnazione e dopo che siano state effettuate, nello stesso periodo, minimo seicento rappresentazioni, di cui almeno centocinquanta l'anno.

3. Per gli esercenti di motoautoacrobatiche l'ammissibilità al contributo di nuovi beni strumentali è subordinata alla condizione che siano trascorsi almeno sei anni dall'ultima assegnazione per lo stesso titolo e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno seicento rappresentazioni.

4. Quando trattasi di acquisto di autoveicoli, la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della copia autenticata della copia di circolazione dell'autoveicolo, attestante che lo stesso è classificato «ad uso speciale circhi - spettacolo viaggiante».

5. Per quanto riguarda l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non sono trascorsi dall'ultima assegnazione, gli anni a fianco di ciascuno indicati:

a) chapiteaux ed accessori: anni cinque;

b) autoveicoli o trattori di vario genere: anni sei;

c) gradinate e tribune: anni sette;

d) carovane uso abitazione e/o roulotte: anni dieci.

6. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude l'esercente dalla possibilità di presentare ulteriore istanza di contributo nell'anno successivo a quello in cui la rinuncia viene notificata all'Amministrazione.

Art. 19.

Istanza di contributo

1. L'istanza di contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende effettuare l'acquisto.

2. L'istanza deve contenere l'indicazione e la motivazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione in originale o in copia autenticata:

a) attestazione SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno precedente;

b) eventuale atto preliminare di compravendita dei nuovi impianti ovvero preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice.

Art. 20.

Documentazione per la liquidazione

La liquidazione del contributo avviene ad acquisto effettuato e a condizione che venga presentata, in originale o in copia autenticata, la seguente documentazione consuntiva entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'assegnazione:

a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati, ed eventuale documento di trasporto, rilasciato dalla ditta venditrice;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio ovvero certificazione di vigenza del tribunale concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;

d) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'impianto, rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, con la menzione che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;

e) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per il quale è stato concesso il contributo, dei nuovi impianti ed il corrispettivo pagato;

f) esauriente documentazione fotografica di ciascun impianto acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;

g) modalità di pagamento;

h) eventuale documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

CAPO V

Contributi per iniziative promozionali
(legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 13, lettera f)

Art. 21.

Definizione dell'attività
e limite dell'intervento finanziario

1. Per iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e le iniziative, anche di carattere museale, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia da imprese circensi nonché da enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello spettacolo circense sul piano artistico e tecnico.

2. Fatta eccezione per l'attività pubblicitaria svolta dalle singole imprese circensi, si considerano iniziative promozionali quelle tendenti a fornire al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, ogni possibile elemento idoneo a formare nel pubblico stesso una immagine dell'istituzione circense tale da indurlo a frequentare i relativi spettacoli.

Le manifestazioni, le iniziative e le rassegne consistenti nella presentazione di numeri abitualmente inclusi negli spettacoli circensi possono essere considerate iniziative promozionali a condizione che non si svolgano nell'ambito di un complesso circense. Peraltro qualora l'attività promozionale si svolga in forma di presentazione di spettacoli, essa deve caratterizzarsi per il valore artistico e/o spettacolare e non configurarsi, per le modalità di svolgimento e durata, come ordinaria attività circense.

3. Il contributo ha carattere integrativo e non può superare l'ammontare dell'apporto finanziario a carico del soggetto richiedente previsto in bilancio per la realizzazione del progetto.

Art. 22.

Festival circensi

1. I contributi per i festival circensi, per i quali si terrà conto anche dell'attività eventualmente svolta negli anni precedenti, possono essere concessi a condizione che:

a) si tratti di manifestazioni a carattere competitivo, con selezioni, serata finale e consegna dei premi;

b) le manifestazioni stesse abbiano rilevanza nazionale od internazionale e contribuiscano alla diffusione, al rinnovamento e allo sviluppo della cultura circense, anche in relazione alla promozione del turismo culturale e siano realizzate in un arco di tempo limitato e preferibilmente in un periodo nel quale non si registra il maggiore afflusso di pubblico per l'ordinaria attività circense;

c) vi siano esibizioni di artisti provenienti da scuole circensi italiane e/o straniere più rappresentative;

d) la giuria sia composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale e/o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo.

Art. 23.

Attività editoriali

I contributi per le attività editoriali, pubblicazioni monografiche, nonché documenti ed eventuali reperti sonori ed audiovisivi concernenti il patrimonio circense possono essere concessi a favore di soggetti che abbiano svolto attività da almeno cinque anni e che abbiano una distribuzione di vendita e/o diffusione di un congruo numero di copie.

Art. 24.

Campagne promozionali a favore del circo intraprese mediante spot radiotelevisivi

Le campagne promozionali a favore del circo intraprese mediante spot radiotelevisivi possono ottenere il contributo a condizione che siano destinate a dare una buona immagine di qualità del circo e contribuiscano al rilancio del settore. Tale attività deve però riguardare l'attività del settore nel suo insieme e non la singola impresa.

Art. 25.

Istanza di contributo

1. L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare l'iniziativa.

2. L'istanza deve contenere l'indicazione e la motivazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) curriculum dell'attività svolta nel settore circense;

b) dettagliata relazione sull'attività che si intende svolgere;

c) preventivo di spesa con l'indicazione delle entrate e delle uscite, dal quale risulti il deficit di bilancio e l'ammontare del contributo richiesto;

d) originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché atto di nomina del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di contributo.

Art. 26.

Documenti per la liquidazione

1. La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva:

a) relazione sull'attività svolta;

b) fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute. Tra le entrate dovranno essere indicati anche eventuali introiti derivanti da cosiddetti «passaggi televisivi» o di sponsorizzazioni pubblicitarie da parte di imprese commerciali;

d) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilità che:

il rendiconto finale è veritiero ed onnicomprensivo delle entrate e delle uscite e che fa parte integrante del bilancio generale;

tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese trovano corrispondenza nei libri contabili tenuti presso il domicilio fiscale;

il contributo assegnato non determina utili di bilancio;

siano stati adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi;

non sono stati ottenuti altri contributi per la medesima iniziativa da parte di organismi pubblici o privati. In caso affermativo indicare l'ente e l'ammontare del contributo;

e) modalità di pagamento;

f) per le pubblicazioni ed i reperti sonori ed audiovisivi, deve essere allegato un esemplare delle stesse.

2. Compatibilmente con la natura dell'iniziativa, le spese sostenute devono essere strettamente attinenti all'attività promozionale svolta nel periodo compreso tra i quarantacinque giorni precedenti alla data di inizio dell'attività e la data della sua conclusione.

3. Qualora dalla documentazione consuntiva risultasse che le spese sostenute siano inferiori a quelle indicate in preventivo, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 27.

Acconti

Ai beneficiari di sovvenzioni per attività promozionali possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purché:

a) siano stati destinatari di contributi per le stesse finalità almeno nei cinque anni precedenti;

b) sia stata presentata dichiarazione con la quale il richiedente attesti dettagliatamente l'attività svolta alla data della richiesta di acconto.

CAPO VI

Contributi per iniziative assistenziali ed educative (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 3)

Art. 28.

Definizione

Per iniziative assistenziali ed educative si intendono le attività di associazioni, enti o istituzioni che concorrano al consolidamento e allo sviluppo dell'arte e della tradizione circense mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento ed inserimento nel settore anche di nuovi operatori.

Art. 29.

Istanza di contributo e documenti per la liquidazione

Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedente capo V, articoli 25 e 26.

Art. 30.

Acconti

Ai beneficiari di sovvenzioni per iniziative assistenziali ed educative possono essere concessi, a domanda, acconti fino ai 60% del contributo assegnato purché sussistano i presupposti indicati nel precedente art. 27.

CAPO VII

Contributi per la ristrutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense (legge 9 febbraio 1982, n. 37, art. 1, comma 4)

Art. 31.

Requisiti e condizioni

L'istanza può essere presentata da persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni che siano proprietarie di un'area nel territorio dello Stato e che intendano destinare tale area all'esercizio dell'attività circense, purché l'area rientri nel territorio di un comune in regola con le disposizioni dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 32.

Istanza di contributo

L'istanza di contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare la strutturazione dell'area, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione, in originale o in copia autenticata:

a) titolo di proprietà o di disponibilità almeno decennale dell'area da strutturare;

b) progetto dettagliato dei lavori che si intendono eseguire, redatto da professionista iscritto all'albo, recante l'approvazione dell'amministrazione comunale competente;

c) preventivo di spesa;

d) impegno a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni alla destinazione di esercizio dell'attività circense;

e) atto costitutivo e statuto sociale della persona giuridica che assume l'iniziativa, nonché atto di nomina del legale rappresentante.

Art. 33.

Documenti per la liquidazione

Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire all'Amministrazione:

a) l'originale o la copia autenticata del certificato comunale attestante l'agibilità dell'area;

b) dichiarazione relativa alle modalità di pagamento;

c) eventuale documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

CAPO VIII

Contributi per iniziative di spettacolo all'estero (legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 1)

Art. 34.

Requisiti e condizioni

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, l'esercente dovrà effettuare almeno novanta rappresentazioni in Italia nello stesso anno per il quale viene richiesto il contributo e non oltre otto mesi di attività all'estero. Inoltre deve aver svolto in Italia, in precedenza, almeno un biennio di attività sovvenzionata dall'Amministrazione.

2. Il contributo sarà determinato, nei limiti dello stanziamento di bilancio del settore, in relazione all'area geografica estera prescelta, alla struttura organizzativa e tecnica del circo ed alla qualità dello spettacolo rappresentato.

3. L'entità del contributo viene calcolata in prevalenza sull'ammontare delle spese di viaggio e trasporto esposte in bilancio, con le seguenti modalità:

a) qualora i viaggi e trasporti sono effettuati continuativamente per via aerea, marittima e ferroviaria, i relativi oneri sono valutati per intero, sulla base della documentazione fornita;

b) qualora i viaggi e trasporti sono effettuati su strada, gli oneri sono valutati forfettariamente in una misura annualmente determinata in relazione alla grandezza del complesso circense (grande, medio e piccolo) ed al numero degli addetti, nonché in relazione alla distanza del Paese in cui viene svolta la tournée.

L'importo del contributo viene determinato anche dalla quota relativa agli oneri sociali derivanti dai versamenti ENPALS, I.N.P.S. e INAIL riferiti al periodo di svolgimento della tournée, desumibili dalle rispettive certificazioni.

4. Non potranno essere sottoposte all'esame della Commissione le iniziative presentate da esercenti che, avendo ottenuto l'assegnazione di contributi nell'ultimo triennio, non abbiano regolarizzato la relativa situazione consuntiva.

5. Le istanze di contributo non accolte dalla competente Commissione potranno essere sottoposte ad un riesame solo in presenza di documentati nuovi elementi di valutazione, che dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

6. Le eventuali modifiche di programma per sopravvenuti imprevisti dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

7. Durante lo svolgimento della tournée il complesso circense dovrà avere una denominazione che richiami la tradizione circense italiana ovvero utilizzi il cognome del titolare o di un componente del nucleo familiare del titolare stesso, o di un artista scritturato per la tournée che esegua uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso si dovrà allegare copia del contratto di scrittura.

Art. 35.

Istanza di contributo

L'istanza per l'ammissione a contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve essere presentata all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'effettuazione della tournée. Deve recare l'indicazione del Paese o dei Paesi di destinazione, la durata della tournée ed il numero del personale impiegato, e va corredata dalla seguente documentazione:

a) denominazione del complesso circense;

b) progetto di massima sullo svolgimento della tournée programmata, con l'indicazione delle strutture utilizzate e del numero degli addetti;

c) bilancio preventivo;

d) programma artistico;

e) dichiarazione concernente i mezzi utilizzati per i viaggi e trasporti;

f) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

g) documento concernente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense (licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.).

Inoltre, se trattasi di società:

a) documento da cui risulti la nomina del legale rappresentante;

b) originale o copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e statuto sociale (in caso di prima istanza).

Art. 36.

Documenti per la liquidazione

1. La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal titolare del circo:

a) bilancio consuntivo con l'indicazione delle entrate e delle spese;

b) dettagliata relazione sull'attività svolta;

c) originale o copia autenticata delle fatture rilasciate dall'agenzia di viaggi e trasporti e copia dei relativi biglietti;

d) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità del rendiconto finale, sui documenti giustificativi delle entrate e delle spese e sull'adempimento degli obblighi fiscali;

e) modalità di pagamento;

f) certificato SIAE attestante le giornate lavorative effettuate in Italia nell'anno di svolgimento della tournée;

g) attestazione ENPALS ed eventuale documentazione attestante il versamento dei contributi I.N.P.S. ed INAIL, nel caso in cui i relativi oneri previdenziali figurino in bilancio;

h) dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare dalla quale risultino la data e le località ove si sono svolti gli spettacoli.

2. Tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere in lingua italiana ovvero tradotti in lingua italiana e quantificati in euro (€).

Art. 37.

Acconti

Ai beneficiari di contributi per attività circense all'estero, possono essere concessi a domanda, acconti fino al 60% della cifra assegnata purché siano stati destinatari di almeno tre contributi allo stesso titolo nel quinquennio precedente.

CAPO IX

Sanzioni

Art. 38.

Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato, il contributo assegnato può essere revocato:

1) qualora la documentazione consuntiva non sia trasmessa entro sei mesi dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo all'interessato;

2) per passaggio in giudicato di una sentenza che accerti l'utilizzo di denominazioni ingannevoli anche nelle iniziative promozionali e negli avvisi pubblicitari o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali stessi o lesivi per la loro incolumità o in caso di loro maltrattamento. Relativamente a quest'ultimo caso viene istituito presso l'Amministrazione un elenco dei circhi, dei titolari e dei direttori dei complessi circensi che effettuano spettacoli con esibizione di animali.

I soggetti di cui sopra devono chiedere l'inserimento nell'elenco al momento della presentazione da parte della loro impresa circense della domanda di contributo per la svolgimento dell'attività in Italia.

Accanto al nominativo di ogni iscritto nell'elenco sarà annotata ogni condanna definitiva per il reato di maltrattamento di animali nonché ogni altra infrazione in materia del pari definitivamente accertata, a norme sia statali sia di altri enti pubblici.

Delle condanne ed infrazioni annotate si terrà conto in sede di assegnazioni di ulteriori contributi;

3) nel caso in cui l'Amministrazione accerti un uso difforme della denominazione rispetto a quanto previsto all'art. 5, punto 2, e all'art. 34, punto 7 del presente decreto.

Titolo III

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 39.

Abrogazioni

La circolare ministeriale n. 4804/TB30 del 27 settembre 1989 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 4, commi 4 e 8, l'art. 6, commi 5 e 6, l'art. 9, comma 5 della circolare 11 agosto 1989, n. 4, nonché la circolare n. 125 del 14 novembre 2002 sono soppressi.

Titolo IV

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Art. 40.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2003

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Beni e attività culturali, foglio n. 289

03A07280

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 giugno 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Spressa delle Giudicarie», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione per la richiesta della registrazione della D.O.P. del formaggio Spressa delle Giudicarie intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Spressa delle Giudicarie» ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92 come denominazione di origine protetta che, tra l'altro prevede espressamente che i produttori devono assoggettarsi al controllo di un organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE n. 2081/92);

Vista la nota protocollo n. 64973 del 18 settembre 2002 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la richiesta della registrazione della D.O.P. del formaggio Spressa delle Giudicarie ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Spressa delle Giudicarie», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Spressa delle Giudicarie», secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Spressa delle Giudicarie».

Art. 2.

La denominazione «Spressa delle Giudicarie» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, allegato *A* al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo pubblico designato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 che sarà specificamente autorizzato con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Spressa delle Giudicarie» come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art.1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 La «Spressa delle Giudicarie» è un formaggio magro da tavola, a fermentazione naturale od indotta, con l'aggiunta di starters naturali.

2.2 Materia prima utilizzata: latte crudo di vacca, parzialmente scremato per affioramento naturale.

2.3 Caratteristiche del prodotto.

2.3.1. Caratteristiche fisiche:

forma: cilindrica, a scalzo basso, leggermente convesso o piano, con facce piane o leggermente ondulate;

dimensioni e peso della forma: diametro da 30 a 35 cm, altezza dello scalzo da 8 a 11 cm; peso da 7 a 10 kg;

crosta: irregolare, elastica, color grigio brunato o ocra scuro;

pasta: semicotta, semidura, compatta ed elastica (caratteristica quest'ultima più accentuata per il prodotto giovane), con occhiatura sparsa di piccola o media grandezza, di colore bianco o paglierino chiaro.

2.3.2 Caratteristiche chimiche del prodotto:

grasso sulla sostanza secca: da un minimo del 29% ad un massimo del 39%;

umidità: da un minimo del 32% ad un massimo del 40% per il prodotto «giovane» e da un minimo del 28% ad un massimo del 38% per il prodotto «stagionato».

2.3.3 Caratteristiche organolettiche del prodotto:

sapore: dolce, nel caso di prodotto giovane, saporito, più o meno accentuato per il prodotto stagionato, con un appena percettibile sapore amarognolo;

odore e aroma: caratteristici dei formaggi di montagna, più decisi e marcati per il prodotto stagionato.

2.4 Periodo di produzione: dal 10 settembre fino al 30 giugno.

2.5 Stagionatura:

minimo 3 mesi per il prodotto «giovane»;

minimo 6 mesi per il prodotto «stagionato».

Art. 3.

Zona di produzione

3.1 La zona di produzione della «Spressa delle Giudicarie» e l'area di provenienza e di trasformazione del latte e di trattamento del formaggio, fino al completamento della stagionatura, è costituita dal territorio delle valli Giudicarie, Chiese, Rendena e Ledro.

Tale area coincide con l'intero territorio dei seguenti comuni:

Bersone, Bezzecca, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Concei, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavé, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Molina di Ledro, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

4.1 Riferimenti storici: gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da riferimenti storici che attestano la lunga tradizione lattiero-casearia di questo territorio. Questa si fa risalire a tempi molto antichi come dimostra la «Regola di Spinale e Manez» del 1249 «*... unum pensum casei sani et pulcri sicci de monte (Spinali)» («un peso - kg. 4,400 circa - di formaggio sano e bello da monte - Spinale»).*

Dall'inizio del 1900 i richiami ed i riferimenti alla Spressa prodotta nella zona si fanno più precisi e numerosi; ad esempio:

«urbario» di don Marini, dove si fa cenno, per gli anni 1915 e 1916, alla «Spressa da polenta» come formaggio nostrano;

bollette di accompagnamento del Consorzio esercenti di Ragoli degli anni 1935-1937 dove l'oggetto era descritto come «forme di spressa (formaggio magro)»;

«Libro protocolli delle sessioni dei soci del Caseificio di Coltura» con l'elenco delle produzioni e dei prezzi di vendita di Spresse per i vari anni, dal 1926 al 1934 del Caseificio di Coltura di Ragolí.

4.2 Riferimenti culturali: nelle Giudicarie, zona di produzione della «Spressa delle Giudicarie», esistono numerose testimonianze sottoscritte da persone anziane del posto, che attestano l'origine assai antica della lavorazione casalinga del latte e della produzione storica di tale formaggio e confermano l'importanza socio-culturale della produzione lattiero-casearia, che costituisce ormai consolidato elemento della cultura e della tradizione alimentare locale.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Il metodo di produzione del formaggio «Spressa delle giudicarie» negli ultimi decenni si è modificato di poco, tranne per i mezzi e le attrezzature utilizzate. La legna per produrre il calare viene ancora impiegata in una struttura privata tradizionale, con i vecchi «pentoloni» o «paioli» in rame, appesi ad una trave e con sotto il fuoco a legna, ma nei caseifici più moderni vengono impiegate le più grandi caldaie a doppio fondo in acciaio inossidabile, riscaldate a vapore, con un corredo di moderni ed igienici attrezzi. Per l'affioramento vengono utilizzate le bacinelle in acciaio inox, piccole da 1.5 hl, o grandi, con capienza di 5-10 hl, migliori dal punto di vista igenico-sanitario. Al posto dei vecchi magazzini, freddi in inverno e caldi in estate, vi sono i moderni locali climatizzati, che garantiscono sia l'igiene, sia la migliore e più costante maturazione del formaggio.

5.2 Le metodiche operative, gli elementi e i passaggi fondamentali, ognuno dei quali non si discosta dalla tecnologia tradizionale, nel rispetto degli usi leali e costanti, coerentemente con l'esigenza di ottenere un prodotto con le caratteristiche fisico-chimico-arganoletti-

che consolidate e tramandate nel tempo, vengono di seguito elencati e descritti, considerando tutte le fasi della «filiera», compreso il trasporto, il conferimento, la stoccaggio e la lavorazione del latte, fino aI completamento della stagionatura del formaggio.

5.2.1 Provenienza del latte:

il latte deve provenire da bovine di razza Rendena (razza autoctona), Bruna, Grigio Alpina, Frisona e Pezzata rossa, allinentate con fieno di prato stabile in cui le essenze prevalenti sono graminacee. Nel processo di ottenimento del Formaggio «Spressa delle Giudicarie» può essere di una o più delle predette razze;

è escluso l'utilizzo del latte prodotto in malga come da tradizione consolidata e quello ottenuto da bovine alimentate con la sola erba o con insilati di qualunque tipo;

è consentita la tecnica del pascolamento sia sui prati di fondovalle, sia sui pascoli dei masi di mezza montagna, purché nell'alimentazione delle bovine venga impiegato anche il fieno e limitatamente al periodo di pre e/o post alpeggio;

la razione alimentare delle bovine può essere integrata con mangimi semplici o composti in misura non superiore al 50%.

5.2.2 Latte utilizzato: esclusivamente latte di vacca, di due o tre munte successive, proveniente da allevamenti ubicati all'interno della zona di produzione della «Spressa delle Giudicarie».

5.2.3 Raccolta e conferimento del latte al caseficio:

può essere fatta con bidoni, con lattodotti, con autocisterna coibentata (in questo caso viene prima raffreddato alla stalla), una o due volte al giorno;

5.2.4 Trasformazione del latte:

può avvenire solo in strutture casearie dislocate all'interno della zona di produzione della «Spressa delle Giudicarie»;

il latte, caldo o raffreddato ad una temperatura di 12-15 ^{0}C, viene stoccato e parzialmente scremato per affioramento, in bacinella o altri contenitori sempre in acciaio inox per l'affioramento naturale;

viene utilizzato latte crudo; la termizzazione è consentita solo per la parte del latte impiegato per la preparazione del latte-innesto naturale;

è consentita l'aggiunta al latte crudo di starters ottenuti dalla selezione di batteri lattici autoctoni, della zona di produzione della «Spressa delle Giudicarie»;

il latte viene riscaldato in caldaia con fuoco a legna o con vapore;

non è consentito l'uso di alcun additivo;

l'acidità può essere naturale o indotta con latte-innesto o con gli starters sopra citati;

viene usato caglio di origine bovina;

la coagulazione si ottiene alla temperatura di 35^{0}C ± 2^{0}C;

tempo di coagulazione: minimo 20 - massimo 50 minuti primi;

il taglio della cagliata, effettuato con lo spino, arriva alle dimensioni di un chicco di riso;

la semicottura viene fatta alla temperatura di 42^{0}C ± 2^{0}C;

durata della semicottura: minimo 20 - massimo 30 minuti primi; durante tale fase la massa viene agitata in continuazione;

durata della sosta della cagliata sotto siero: minimo 35 - massimo 65 minuti primi;

successivamente alla sosta viene effettuata l'estrazione della cagliata e la messa in fascèra;

la durata della lavorazione, dall'aggiunta del caglio, all'estrazione della cagliata, può variare da un minimo di 90 ad un massimo di 150 minuti primi, al cambiare delle condizioni tecniche di produzione;

la sosta nel locale o zona di pre-salatura dura almeno 24 ore;

la salatura può essere fatta a secco o in salamoia;

la durata della salatura a secco va da un minimo di 8 ad un massimo di 12 giorni;

la durata della salatura in salamoia varia da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giorni; la salamoia può avere una densità variabile da un minimo di 16 ad un massimo di 20º Baumé;

la stagionatura del formaggio viene fatta in appositi locali alla temperatura variabile da un minimo di 10^{0}C ad un massimo di 20^{0}C e con un'umidità variabile da un minimo dell'80% ad un massimo del 90%.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La zona di produzione era anticamente ristretta a piccole aree della Val del Chiese e della Val Rendena, ma un po' alla volta si è estesa su tutto il territorio delle Valli Giudicarie e di Ledro, senza mai debordare in altre zone del Trentino o della confinante provincia di Brescia.

Tale zona, individuata come area di produzione della «Spressa delle Giudicarie», presenta delle proprie visibili particolarità, sia per la conformazione montuosa, sia per la sua flora, sia per il clima, che rispecchia i caratteri della regione alpina, con inverni freddi ed asciutti ed estati relativamente fresche e piovose, sia per le tradizioni, gli usi e i costumi, in gran parte provenienti dal vissuto agro-pastorale.

La flora è particolare, anche per la presenza di numerose specie «endemiche» a livello alpino, che crescono sulle rupi, ma anche e soprattutto nei pascoli e prati di montagna, favorite dal clima particolare e dalle abbondanti precipitazioni, talvolta nevose.

Conseguentemente, il formaggio prodotto partendo dal latte della zona geografica delimitata, con usi leali e costanti, tramandati nel tempo, presenta quelle caratteristiche organolettiche particolari, che si esprimono con sapori, aromi e gusti ben definiti. La «Spressa delle Giudicarie» viene associata, nel ricordo, ad un modo di produrre casereccio e tradizionale, che trovava fino a tempo fa la sua ragione d'essere nella economia locale e nelle abitudini alimentari tipiche della gente giudicariese fin dai tempi più remoti. La sua produzione, il suo importante ruolo alimentare, ma anche il suo contributo all'economia locale sono stati utili per la permanenza in zona di larghi strati di popolazione, contribuendo ad evitare il fenomeno dello spopolamento dei paesi di montagna.

Il clima, la flora, le caratteristiche montane del territorio e delle aziende zootecniche a conduzione familiare, la peculiare qualità del latte destinato a tale produzione casearia, assieme alle descritte metodiche di raccolta, lavorazione, trasformazione del latte e stagionatura del prodotto, sono le condizioni che impongono il mantenimento di un forte legame con il territorio sotteso alla produzione del formaggio.

Il legame con l'ambiente della zona delimitata trova ulteriore conferma attraverso specifici adempimenti ai quali si sottopongono obbligatoriamente i vari soggetti della filiera produttiva, come di seguito descritto.

Presso l'organismo di controllo è tenuto un elenco-registro degli allevatori il cui latte viene destinato alla produzione della «Spressa delle Giudicarie» e un elenco-registro dove sono inseriti i produttori e gli stagionatori dello stesso formaggio.

I nominativi dei porzionatori sono annotati in un apposito elenco-registro.

Tali procedure sono indispensabili anche per garantire la rintracciabilità del latte e del formaggio al momento dell'immissione al consumo.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un'autorità pubblica designata o da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Tutte le forme di formaggio «Spressa delle Giudicarie», al momento della produzione, verranno inserite in apposite «fascère marchianti» che imprimeranno una o più volte sullo scalzo la dicitura «D.O.P. "Spressa delle Giudicarie"» che dovrà presentare dimensioni maggiori di qualunque altra eventuale scritta riportata sul prodotto. Inoltre un apposito contrassegno indicherà il numero o codice di riferimento del caseificio e il lotto di produzione.

Il formaggio può essere venduto a forma intera o porzionato; in ogni caso, all'immissione al consumo le confezioni, nelle varie tipologie, dovranno riportare la dicitura «D.O.P. "Spressa delle Giudicarie"», il numero o codice di riferimento del caseificio produttore, il lotto di produzione e l'eventuale indicazione della tipologia «giovane» ovvero «stagionato».

Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

03A07367

DECRETO 6 giugno 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.» ad effettuare il controllo su denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Ragusano», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 13 giugno 2000, con il quale è stato designato il «Consorzio di ricerca per filiera lattiero-casearia» quale autorità pubblica incaricata di effettuare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Vista la comunicazione della Confcooperative - Unione provinciale di Ragusa, datata 2 maggio 2003 con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Ragusano», l'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.» con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, in sostituzione del «Consorzio di ricerca per filiera lattiero-casearia»;

Considerato che l'organismo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. a r. l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Ragusano» allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 14 maggio 2003, protocollo numero 62706 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.» con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato ad espletare le finzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta

«Ragusano», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1º luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qalità soc. coop. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qalità Soc. Coop. a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Ragusano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qalità Soc. Coop. a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Ragusano» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del 22 giugno 2003.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qalità Soc. Coop. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

Il Consorzio di ricerca per filiera lattiero-casearia cesserà la sua attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» il giorno 21 giugno 2003, data di scadenza dell'autorizzazione di cui al decreto ministeriale del 13 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 2000.

Il Consorzio di ricerca per filiera lattiero-casearia di cui al precedente comma, alla scadenza dell'autorizzazione triennale, trasmetterà con immediatezza gli elenchi dei produttori di latte, dei caseificatori e degli stagionatori e ogni altra documentazione inerente il controllo sulla denominazione di origine protetta «Ragusano».

Art. 7.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qalità Soc. Coop. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Ragusano» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qalità Soc. Coop. a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Ragusano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Ragusano».

Art. 9.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qalità Soc. Coop. a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Ragusano», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 6 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07368

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Salice - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Salice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita in data 13 aprile 1987 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Revigliono di Torino, REA n. 702315, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544, codice civile e il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929, con residenza in Alessandria, piazza Turati n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07047

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Vanadio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli, enti cooperativi e, di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vanadio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita in data 27 novembre 1984 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Revigliono di Torino, REA n. 659808, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929, con residenza in Alessandria, piazza Turati n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07048

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Sagittario - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sagittario - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita in data 15 dicembre 1988 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Revigliono di Torino, REA n. 730796, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929, con residenza in Alessandria, piazza Turati n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07049

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «San Giusto - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Orta Nova e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Giusto - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Orta Nova (Foggia), costituita in data 29 giugno 1990 con atto a rogito del notaio dott. Bruno di Carlo di Foggia, REA n. 152444, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Domenico Pironti, nato a Napoli il 3 luglio 1967, con studio in Foggia, via Torelli n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07371

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Diaz Centro Studi Europei», in Frascati e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Diaz Centro Studi Europei» con sede in Frascati (Roma), costituita in data 28 novembre 1994, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Parmegiani di Roma, REA n. 808587, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Giulio Stoppa nato a Roma il 12 marzo 1967, con studio in Roma, via di Porta Angelica, 63, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07372

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Goge - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Formia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Goge - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Formia (Latina), costituita in data 29 luglio 1992 con atto a rogito del notaio dott. Bernardo Schiano di Itri (Latina), REA n. 99380, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Nicola Calandrini nato a Latina il 5 novembre 1966, con studio in Latina Scalo, via della Stazione n. 261, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07374

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 maggio 2003.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Rita Mariani, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), aI possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 12412 (prot. n. 2.7.02) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 28 marzo 2003 (prot. n. 4232) e relativi allegati con la quale l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «Lingue e letterature straniere», conseguita il 27 marzo 1990 presso l'Istituto universitario di lingue moderne di Milano;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Post Graduate Certificate in Education» (con Qualified Teacher Status), con specializzazione nelle discipline: spagnolo e francese, conseguito nel mese di giugno 1992 presso la «University of Newcastle»;

posseduto da: Mariani Rita, nata a Milano il 22 aprile 1965, cittadinanza comunitaria (italiana);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Francese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 maggio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A07369

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 3 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 19 maggio 2003, per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 19 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A07144

DECRETO 3 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 19 maggio 2003, per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 19 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A07145

PROVVEDIMENTO 26 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generate del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Siena nel giorno 19 maggio 2003, intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 41/7/2003 in data 19 maggio 2003, con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'ufficio, causato da sciopero del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 maggio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07175

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - pubblico registro automobilistico, nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato, con nota n. 694/pt del 16 maggio 2003, la chiusura al pubblico il giorno 19 maggio 2003 per sciopero del personale.

La procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 249/2003 del 21 maggio 2003, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 29 maggio 2003

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

03A07177

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Genova 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Genova 1 nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni.

L'ufficio locale di Genova 1 ha comunicato, con nota 70418 del 19 maggio 2003, la chiusura al pubblico nel giorno 19 maggio 2003 per l'intera giornata a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 1280 del 27 maggio 2003, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 3 giugno 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A07140

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni.

L'ufficio locale di La Spezia ha comunicato, con nota 28713 del 19 maggio 2003, la chiusura al pubblico nel giorno 19 maggio 2003 per l'intera giornata a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 1280 del 27 maggio 2003, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 3 giugno 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A07141

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Genova 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Genova 3 nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni.

L'ufficio locale di Genova 3 ha comunicato, con nota 23204 del 19 maggio 2003, la chiusura al pubblico nel giorno 19 maggio 2003 per l'intera giornata a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 1280 del 27 maggio 2003, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 3 giugno 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A07142

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Rapallo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Rapallo nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni.

L'ufficio locale di Rapallo ha comunicato, con nota 17030 del 19 maggio 2003, la chiusura al pubblico nel giorno 19 maggio 2003 a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 1280 del 27 maggio 2003, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 3 giugno 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A07143

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Napoli n. 439676 del 13 maggio 2003, con la quale è stato comunicato che il giorno 12 maggio 2003 il servizio di pubblicità immobiliare circoscrizione Napoli 1 e 2 non ha potuto garantire la continuità del servizio di accettazione, pubblicazione e ispezioni a causa di un guasto alle procedure informatiche relative alla contabilità;

Constatato che l'irregolare funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare, producendo l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 585 del 28 maggio 2003, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale (ora direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorno: 12 maggio 2003;

regione: Campania;

ufficio: Agenzia del territorio dell'ufficio provinciale di Napoli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 maggio 2003

Il direttore regionale: AGRUSTI

03A07176

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2003.

Definizione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001, relativamente ai sistemi di regolamento del contante gestiti dalla Banca d'Italia.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (di seguito decreto), secondo cui i sistemi italiani stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385;

Considerato che, ai sensi del decreto, si considerano sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, n. 1, (di seguito sistemi di pagamento) i sistemi BI-REL e BI-COMP

gestiti dalla Banca d'Italia; che attualmente i predetti sistemi sono gli unici sistemi italiani di pagamento designati;

Considerato l'atto di indirizzo della Banca centrale europea del 26 aprile 2001 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET);

Determina:

1. I sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d'Italia fissano il momento di immissione degli ordini di trasferimento nel sistema nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare il coordinamento con gli altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli.

2. In particolare gli indicati sistemi fissano il momento di immissione degli ordini di trasferimento con modalità che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione ed in conformità ai seguenti criteri:

nel sistema di regolamento su base lorda BI-REL, tale momento non deve essere anteriore a quello in cui gli ordini di trasferimento siano certi, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e irrevocabili per l'ordinante;

nel sistema di regolamento su base netta BI-COMP, tale momento non deve essere anteriore a quello in cui si completa l'acquisizione degli ordini di trasferimento o delle posizioni bilaterali dei partecipanti relative ai sottosistemi in cui la Compensazione giornaliera dei recapiti si articola;

per gli ordini di trasferimento originatisi in altri sistemi designati ai sensi della Direttiva 98/26 CE, tale momento deve coincidere con quello di immissione nel sistema di provenienza.

Roma, 5 giugno 2003

Il Governatore: FAZIO

03A07437

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 27 maggio 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Vista il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2001, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Viste le delibere del senato accademico del 6 e 20 maggio 2003;

Vista la nota del 22 maggio 2003, prot. 1916, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

È emanata la seguente modifica allo statuto dell'Università degli studi di Palermo:

all'art. 12, comma 4, si aggiunge:

«a-*bis)* il pro rettore vicario senza voto deliberativo»;

all'art. 12, comma 4, si aggiunge:

«a-*ter)* il pro rettore vicario, in caso di assenza o impedimento del rettore, presiede le sedute del senato accademico con voto deliberativo»;

all'art. 13, comma 3, si aggiunge:

«a-*bis)* il pro rettore vicario senza voto deliberativo»;

all'art. 13, comma 3, si aggiunge:

«a-*ter)* il pro rettore vicario, in caso di assenza o impedimento del rettore, presiede le sedute del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo».

Art. 23.
Giunta di dipartimento

L'art. 23, comma 2, viene sostituito dal seguente:

«2. La giunta è composta da almeno tre professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, tre professori associati di ruolo e fuori ruolo e due ricercatori, oltre che dal direttore e dal segretario amministrativo, quest'ultimo con voto deliberativo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. Se nel dipartimento i soggetti appartenenti a taluna delle categorie sopra indicate fossero presenti in misura inferiore a quella prevista per la composizione della giunta, quest'ultima non viene costituita e le sue funzioni vengono svolte dal consiglio di dipartimento. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.».

Dopo l'art. 25 si aggiungono:

«Art. 25-*bis (Collegio dei direttori di dipartimento).* — 1. Il collegio dei direttori di dipartimento è organo consultivo di proposta del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'università, secondo le rispettive competenze, in ordine alla promozione, allo sviluppo ed all'organizzazione della ricerca, e delle strutture dipartimentali.

2. In particolare, esprime pareri:

a) sui criteri di ripartizione tra i dipartimenti delle risorse agli stessi assegnate e destinabili: personale tecnico amministrativo, finanziamenti per la ricerca, fondi di funzionamento, attrezzature;

b) sui criteri di assegnazione di borse e assegni comunque destinati alla ricerca.

3. Il collegio è composto da tutti i direttori di dipartimento. Elegge al suo interno il coordinatore che dura in carica un biennio e si dota di un proprio regolamento.».

«Art. 25-*ter (Consiglio degli studenti).* — 1. È istituito il "Consiglio degli studenti di Ateneo", organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche.

2. Il consiglio degli studenti è costituito con decreto del rettore e dura in carica due anni.

3. Il consiglio degli studenti è organo propositivo e consultivo del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione sulle materie relative alla didattica e ai servizi agli studenti.

4. Il consiglio degli studenti esprime pareri sulle seguenti materie:

regolamento didattico di Ateneo;

determinazione delle tasse e dei contributi;

criteri di attuazione del diritto allo studio, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato;

criteri generali di organizzazione e di attribuzione dei finanziamenti alle attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti;

piani di sviluppo dell'università e bilancio di previsione dell'università.

5. Il consiglio degli studenti designa i rappresentanti degli studenti negli organismi e nei centri di Ateneo ove previsto dai relativi regolamenti.

6. Elabora alla fine di ogni anno accademico una relazione sui servizi agli studenti da trasmettere al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione.

7. Esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo statuto, dai regolamenti o dalla legge, riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

8. Il consiglio degli studenti di Ateneo è composto da:

a) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico dell'università;

b) i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'università;

c) i rappresentanti degli studenti nel centro universitario sportivo;

d) i rappresentanti degli studenti universitari nel consiglio di amministrazione dell'ente regionale per il diritto allo studio;

e) due rappresentanti degli studenti per ciascuna facoltà eletti con il sistema maggioritario dagli studenti della stessa facoltà. Gli eletti risultano essere membri del consiglio di facoltà. Ne consegue che i bandi per l'elezione degli studenti nei consigli di facoltà devono prevedere l'elezione di un numero di studenti pari a "N-2" (N è uguale al numero degli studenti da eleggere nel consiglio di facoltà)».

«Art. 31 *(Struttura amministrativa dell'amministrazione centrale).* — Cassato».

L'art. 32 - *Struttura organizzativa dell'amministrazione centrale,* viene sostituito dal seguente:

«1. La struttura tecnico amministrativa è definita dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore amministrativo, tenendo conto del piano di impiego del personale e delle linee programmatiche dell'Ateneo;

2. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuati dal direttore amministrativo;

3. Il direttore amministrativo nomina i responsabili delle articolazioni della struttura tecnico amministrativa di cui ai precedenti commi 1 e 2».

«Art. 36 *(Dirigenti e dipendenza dei servizi delle unità operative).* — Cassato».

Palermo, 27 maggio 2003

Il rettore: SILVESTRI

03A07010

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 175 del 3 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Thea Farmaceutici S.r.l., con sede in via Vincenzo Gioberti n. 1 - Milano, con codice fiscale n. 12548000152.

Medicinale: FLUDARENE.

Confezione: «200 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C. n. 024477022.

Medicinale: MERALOP.

Confezione: «400 mg capsule molli» 20 capsule - A.I.C. n. 023529023.

Medicinale: TIMOLABAK.

Confezioni:

«0,25% collirio, soluzione» flacone da 5 ml - A.I.C. n. 033951017;

«0,50% collirio, soluzione» flacone da 5 ml - A.I.C. n. 033951029.

Sono ora trasferiti alla società: Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., con sede in via E. Fermi n. 50 - Settimo Milanese - Milano, con codice fiscale n. 07486020154.

Con conseguente modifica della denominazione sociale in Farmila - Thea Farmaceutici S.p.a.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico fino a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 317 del 3 giugno 2003

Variazione di A.I.C.: cambiamento ragione sociale del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., via E. Fermi n. 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano), codice fiscale n. 07486020154.

Medicinali: tutti.

Con riferimento alla domanda di codesta società del 10 gennaio 2003 si comunica che, a seguito della fusione per incorporazione della Thea Farmaceutici S.r.l. nella Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., la denominazione sociale di quest'ultima viene modificata in: Farmila - Thea Farmaceutici S.p.a., via E. Fermi n. 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano), codice fiscale n. 07486020154.

I lotti dei medicinali già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07283 - 03A07284

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Siccafluid»

Estratto di variazione di A.I.C./UPC n. 2216 del 3 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Thea Farmaceutici S.r.l., con sede in via Vincenzo Gioberti n. 1 - Milano, con codice fiscale n. 12548000152.

Specialità medicinale: SICCAFLUID.

Confezione: flacone gel oftalmico 10 g 0,25% - A.I.C. n. 033816012.

È ora trasferita alla società: Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., con sede in via E. Fermi n. 50 - Settimo Milanese - Milano, con codice fiscale n. 07486020154.

Con contestuale cambio di denominazione sociale del nuovo titolare in Farmila - Thea Farmaceutici S.p.a., senza variazioni di indirizzo e codice fiscale.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07282

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sociale Obiettivo Lavoro a r.l., in Gioia del Colle

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa sociale Obbiettivo Lavoro a r.l., posizione n. 8228, con sede in Gioia del Colle (costituita per rogito notaio Nicola Guida in data 31 marzo 1999, rep. n. 74254), che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07193

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Levante - piccola soc. coop. a r.l., in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Levante - piccola soc. coop. a r.l., n. posizione 7672/276768, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Vittorio Labriola in data 12 dicembre 1996, rep.

n. 25765), che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07194

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sociale Centro Sociale di Japigia a r.l., in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa sociale Centro Sociale di Japigia a r.l., n. posizione 5355/208596, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Michele Somma in data 27 novembre 1984, rep. n. 17137), che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07195

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sociale Assistenza Sociale Puglia 2000 a r.l., in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa sociale Assistenza Sociale Puglia 2000 a r.l., n. posizione 7989, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Francesco Paolo Petrera in data 30 dicembre 1998, rep. n. 893), che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07196

Istruttoria per lo scioglimento di undici società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie di seguito elencate che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, della legge n. 59/1992:

1) soc. coop. edilizia «La Pineta» a r.l., con sede in Pineto, posizione n. 80/89804, costituita per rogito notaio dott. Di Renzo in data 26 agosto 1964, repertorio n. 32371;

2) soc. coop. edilizia «Casa del maestro» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 92/25992, costituita per rogito notaio Domenico Di Carlo in data 6 luglio 1949, repertorio n. 20533;

3) soc. coop. edilizia «C.I.S.A.R.» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 94/27706, costituita per rogito notaio Ercole Bracone in data 17 novembre 1949, repertorio n. 1564;

4) soc. coop. edilizia «Casa nostra» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 95/34162, costituita per rogito notaio Ercole Bracone in data 8 marzo 1951, repertorio n. 4399;

5) soc. coop. edilizia «C.E.I.M.» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 100/40768, costituita per rogito notaio Ludovico Rozzi in data 19 marzo 1953, repertorio n. 10223;

6) soc. coop. edilizia «Mutilati e invalidi di guerra» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 109/19672, costituita per rogito notaio Domenico Di Carlo in data 15 luglio 1948, repertorio n. 18057;

7) soc. coop. edilizia «S.U.P.C.» (sottufficiali pensionati statali ex combattenti) a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 117/26484, costituita per rogito notaio Ercole Bracone in data 12 marzo 1949, repertorio n. 919;

8) soc. coop. edilizia «Postelegrafica» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 119/23695, costituita per rogito notaio Ercole Bracone in data 16 maggio 1949, repertorio n. 1050;

9) soc. coop. edilizia «Casa dei maestri» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 129/31619, costituita per rogito notaio Ercole Bracone in data 6 giugno 1950, repertorio n. 2713;

10) soc. coop. edilizia «Magister aedificator» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 130/30604, costituita per rogito notaio Ercole Bracone in data 29 aprile 1950, repertorio n. 2465;

11) soc. coop. edilizia «Il nido» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), posizione n. 322/135355, costituita per rogito notaio Ennio Vincenti in data 10 maggio 1974, repertorio n. 5112.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07185

Istruttoria per lo scioglimento di otto società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito elencate che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544, comma primo del codice civile e per le quali è stato acquisito il parere favorevole, espresso nella riunione del 23 gennaio 2003, del Ministero delle attività produttive - Comitato centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 11 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577:

1) soc. coop. «Athena» a r.l., con sede in Teramo - posizione n. 843/214045, costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone in data 9 maggio 1985, repertorio n. 14369;

2) soc. coop. «Marta» a r.l. con sede in Teramo - posizione n. 847/214410, costituita a rogito notaio Giovanni Bracone in data 9 luglio 1985, repertorio n. 15019;

3) soc. coop. «Eco-Fino» a r.l. con sede in Bisenti (Teramo) - posizione n. 916/224413, costituita a rogito notaio Giovanni Bracone in data 26 giugno 1986, repertorio n. 19851;

4) soc. coop. «Credito Teramo» a r.l., con sede in Teramo - posizione n. 1038/243148, costituita a rogito notaio Innocenza Sbraccia in data 29 giugno 1989, repertorio n. 23055;

5) soc. coop. «La Betulla» a r.l. con sede in Torricella (Teramo) - posizione n. 1123/261744, costituita a rogito notaio Giovanni Bracone in data 24 novembre 1992, repertorio n. 64388;

6) soc. coop. «Sfera Didattica» a r.l. con sede in Teramo - posizione n. 1187/275221, costituita a rogito notaio Antonella Del Grosso in data 11 luglio 1996, repertorio n. 1412;.

7) soc. coop. «Meridiano» a r.l. con sede in Silvi (Teramo) - posizione n. 1233/280347, costituita a rogito notaio Alberto De Simone in data 25 febbraio 1998, repertorio n. 31231;

8) soc. coop. «Arcobaleno» a r.l. con sede in Giulianova (Teramo) - posizione n. 1288/290279, costituita a rogito notaio Giancarlo Zaffagnini in data 6 agosto 1999, repertorio n. 218397.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A06995

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32374 del 21 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Feltrifici Internazionali Riuniti, con sede in S. Ambrogio di Torino (Torino), unità di Cumiana (Torino), S. Ambrogio di Torino (Torino), per il periodo dal 3 febbraio 2003 al 31 gennaio 2004.

Con decreto n. 32375 del 21 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Forauto, con sede in Cambiano (Torino), unità di Cambiano (Torino), per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Con decreto n. 32378 del 22 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Filatura di Luserna, con sede in Luserna San Giovanni (Torino), unità di Luserna San Giovanni (Torino), per il periodo dal 3 febbraio 2003 al 2 febbraio 2004.

Con decreto n. 32379 del 22 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Eurosiconf, con sede in Torrebelvicino (Vicenza), unità di Torrebelvicino (Vicenza), per il periodo dal 17 febbraio 2003 al 16 febbraio 2004.

Con decreto n. 32377 del 22 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 3, legge n. 223/1991 in favore del sig. Rocco Scarpino dipendente dalla S.p.a. Iris biomedica - industria ricerca sud, con sede in Senise (Potenza), unità di Senise (Potenza), per il periodo dal 5 aprile 2002 al 4 aprile 2003.

Con decreto n. 32390 del 26 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Industrie tessili di Valfino, con sede in Castilenti (Teramo), unità di Castilenti (Teramo), per il periodo dall'11 marzo 2003 al 10 marzo 2004.

Con decreto n. 32391 del 26 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sipi surgelati, con sede in Montalcino (Siena), unità di Montalcino (Siena), per il periodo dal 10 marzo 2003 al 6 marzo 2004.

Con decreto n. 32392 del 26 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. G.E. Gruppo Eldo, con sede in Roma, unità di unità sul territorio nazionale (elenco), per il periodo dal 1º marzo 2003 al 28 febbraio 2004.

Con decreto n. 32393 del 26 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla ditta Tecnolux di Mauro Umberto, con sede in Avigliana (Torino), unità di Avigliana (Torino), per il periodo dal 6 marzo 2003 al 5 marzo 2004.

Con decreto n. 32394 del 26 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla ditta Braccioforte Giuseppe industria confezioni, con sede in Martinafranca (Taranto), unità di Taranto - Stabilimento, per il periodo dal 17 dicembre 2002 al 16 dicembre 2003.

Con decreto n. 32395 del 26 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Metaltecnica Remogna, con sede in Torino, unità di Nole (Torino), per il periodo dall'8 marzo 2003 al 7 marzo 2004.

Con decreto n. 32396 del 26 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Italfim, con sede in Palestro (Pavia), unità di Palestro (Pavia), per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 5 gennaio 2004.

Con decreto n. 32397 del 26 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ilva Pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1º aprile 2003 al 30 giugno 2003.

Con decreto n. 32404 del 26 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. S.A.P.I.S., con sede in Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), unità di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), per il periodo dal 27 febbraio 2003 al 26 agosto 2003.

Con decreto n. 32405 del 26 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Eurolat - gruppo Parmalat, con sede in Roma, unità di Lodi, per il periodo dal 19 giugno 2002 al 18 giugno 2003.

Con decreto n. 32406 del 26 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Parmalat - gruppo Parmalat, con sede in Collecchio (Parma), unità di Collecchio (Parma), per il periodo dal 19 marzo 2001 al 18 giugno 2002.

Con decreto n. 32407 del 26 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Parmalat - gruppo Parmalat, con sede in Collecchio (Parma), unità di Capaccio (Salerno), per il periodo dal 19 marzo 2001 al 18 giugno 2002.

Con decreto n. 32408 del 26 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Eurolat - gruppo Parmalat, con sede in Roma, unità di Vigliena (Napoli), per il periodo dal 19 marzo 2001 al 18 giugno 2002.

Con decreto n. 32409 del 26 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Eurolat - gruppo Parmalat, con sede in Roma, unità di Lodi, per il periodo dal 19 marzo 2001 al 18 giugno 2002.

03A07190 - 03A07191

Provvedimenti concernenti l'approvazione di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32400 dei 26 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. S.A.P.I.S., con sede in Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), unità di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), per il periodo dal 27 febbraio 2003 al 26 febbraio 2004.

Con decreto n. 32401 del 26 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Eurolat - gruppo Parmalat, con sede in Roma, unità di Lodi, per il periodo dal 19 giugno 2002 al 18 giugno 2003.

Con decreto n. 32402 del 26 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Parmalat - gruppo Parnalat, con sede in Collecchio (Parma), unità di Capaccio (Salerno) e Collecchio (Parma), per il periodo dal 19 marzo 2001 al 18 giugno 2002.

Con decreto n. 32403 del 26 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Eurolat - gruppo Parmalat, con sede in Roma, unità di Lodi e Vigliena (Napoli), per il periodo dal 19 marzo 2001 al 18 giugno 2002.

03A07192

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede l'adeguamento ambientale della centrale termoelettrica di La Casella in comune di Castel San Giovanni (Piacenza), consistente nell'aggiornamento progettuale con trasformazione in ciclo combinato della quarta sezione, presentato da Enel Produzione S.p.a., in Roma.

Con il decreto n. 158 del 3 aprile 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede l'adeguamento ambientale della centrale di La Casella, ubicata in comune di Castel S. Giovanni (Piacenza), consistente nell'aggiornamento progettuale con trasformazione in ciclo combinato della quarta sezione, mediante l'installazione di una turbina a gas di taglia di 250 MWe circa, portando la potenza termica a 2.686 MW e quella elettrica netta a 1.504 MW, presentato dalla Società Enel Produzione S.p.a. con sede in Roma, v.le Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori.azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A07436

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Aperta Fiduciaria S.r.l.», in Milano

Con decreto direttoriale 4 giugno 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Aperta Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 03766930964, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

03A07285

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato: n. marchio 41FE, impresa Laboratorio orafo di Rugi Franco, sede in Ferrara, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara con determinazione del dirigente del I° settore n. 51 del 27 maggio 2003.

La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

03A06987

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2003, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Foggia. (Ordinanza n. 3209).». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 3 giugno 2003).

Nel titolo relativo all'ordinanza citata in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 14 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «(Ordinanza n. *3209*)», leggasi: «(Ordinanza n. *3289*)».

03A07395

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501141/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.